

STATUTO

“CENTRO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO –
DIESSE – Didattica e Innovazione Scolastica”

Titolo I

Denominazione, sede e durata

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita una Associazione denominata “CENTRO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO – DIESSE” per brevità “Diesse” con sede in Milano.
2. Una volta ottenuta la iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione della Associazione sarà “CENTRO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO – DIESSE ETS” per brevità “DIESSE ETS”.
3. La Associazione opera su tutto il territorio nazionale.
4. Nelle Regioni possono essere costituite autonome associazioni che costituiscono il livello regionale dell’unitaria struttura nazionale, ai sensi del successivo art. 16.
5. La Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta a norma del presente statuto.

Titolo II

Scopi, finalità e attività

Art. 2 - Scopi, finalità e attività

1. La Associazione non ha scopo di lucro.
2. La Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.

3. Le attività di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a favore degli associati e di terzi, riguardano:

a) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 53/2003 e successive modificazioni nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative, tra le quali:

- promuovere e sostenere la dignità e la professionalità dell'insegnamento nella scuola di ogni ordine e grado,
- collaborare all'evoluzione del sistema scolastico della società italiana, con particolare riferimento al pluralismo educativo ed al ruolo dei docenti e del personale direttivo;
- promuovere attività di formazione e aggiornamento del personale docente, dirigente ed educativo, anche in relazione alle tematiche relative alla integrazione, al sostegno, alla gestione e all'organizzazione della Scuola, al contrasto del disagio e della dispersione scolastica, all'educazione alla salute e alla prevenzione delle dipendenze, con particolare attenzione alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti specializzati;
- favorire la formazione iniziale dei giovani aspiranti alla professione docente;
- promuovere ed attuare studi, ricerche, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale, tra le quali:

- promuovere e organizzare convegni, incontri, eventi artistici, mostre e rassegne, studi, ricerche e iniziative culturali, con particolare riferimento ai temi dell'educazione e dell'insegnamento;
- predisporre centri di documentazione e bibliografie;
- fornire servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche nei confronti delle scuole e degli enti che ne facciano richiesta;
- organizzare incontri e momenti associativi anche di natura culturale in Italia e in Europa;

c) formazione finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, con particolare riferimento a:

- formazione e aggiornamento del personale docente, educativo e direttivo;

- promozione di studi e ricerche.
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- 4. La Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
- 5. Per il perseguimento delle proprie finalità e per lo svolgimento delle attività sociali, la Associazione può collaborare con enti pubblici e privati e aderire a organismi internazionali, nazionali e locali che perseguono finalità analoghe.

Titolo III

Soci

Art. 3 - Soci

1. Possono essere soci docenti, educatori, personale direttivo delle scuole, operatori scolastici, aspiranti alla professione di docente e di dirigente scolastico, persone fisiche e giuridiche sensibili alle problematiche educative e della scuola che condividano le finalità della Associazione.
2. Il socio ha i diritti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il socio è tenuto a contribuire alle necessità della Associazione attraverso il versamento della quota annuale di adesione e collaborando alle attività associative secondo le sue possibilità.

Art. 4 - Ammissione soci

1. L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti alla condivisione degli obiettivi della Associazione, al rispetto delle norme e del presente Statuto.
2. Si diventa soci della Associazione a richiesta, da presentare al Consiglio Direttivo.
3. Sulla domanda di ammissione a socio, il Consiglio Direttivo decide entro novanta giorni.
4. L'ammissione a socio va comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.

5. Il diniego di ammissione va comunicato all'interessato che ha sessanta giorni di tempo, dal ricevimento del diniego, per chiedere che sulla sua istanza si pronunci la Assemblea, nella prima riunione utile.

Art. 5 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per esclusione e per decadenza.
2. Il recesso è consentito in qualsiasi momento e decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso inviata dal socio alla Associazione.
3. La decadenza del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo quando lo stesso abbia omesso di versare la quota annuale entro la scadenza indicata dal Consiglio Direttivo.
4. La esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni, nei seguenti casi:
 - per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle della Associazione;
 - non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari o a regolari delibere adottate dagli organi sociali;
 - comportamento che arrechi evidente danno morale o materiale alla Associazione.
5. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo che sanciscono la decadenza o la esclusione dell'associato, l'interessato, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, può proporre ricorso alla Assemblea, che decide nella prima riunione utile.
6. I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dei soci deceduti non hanno diritto al rimborso delle quote versate.

Art. 6 - Quota associativa

1. Le quote associative annuali sono definite dal Consiglio Direttivo che, sentito il Consiglio Nazionale, stabilisce la parte di quota associativa spettante alle Associazioni regionali, regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo può stabilire quote ridotte per la adesione di studenti universitari e di non occupati o di altre categorie di soci.

3. Il Consiglio Direttivo stabilisce inoltre le modalità e i tempi di versamento della quota associativa.

Art. 7 – Volontariato

1. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale anche delle prestazioni personali e gratuite dei volontari.

2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

3. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4. I volontari non occasionali, sia associati che non associati, sono iscritti in apposito registro.

5. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo IV

Risorse economiche e bilancio

Art. 8 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) erogazioni liberali di associati e di terzi;

d) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, del Ministero della Istruzione, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

e) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;

- f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali;
- g) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- i) altre entrate compatibili con le norme sugli enti del terzo settore.

2. Il patrimonio della Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 9 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.
3. Il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme sugli enti del terzo settore.
4. Il Consiglio Direttivo nei documenti di bilancio attesta il carattere secondario e strumentale della attività di cui all'art. 2 comma 4 del presente statuto.
5. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai soci, agli amministratori e ai componenti degli organi sociali, ai sensi delle norme vigenti sugli enti del terzo settore.
6. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali di interesse generale.

Titolo V

Organi

Art. 10 - Organi della Associazione

1. Organi della Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente
- e) il Consiglio nazionale.

2. Tutte le cariche associative sono gratuite; possono solo essere rimborsate le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 11- Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Associazione e viene convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea viene convocata anche quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
3. Ciascun socio, iscritto da almeno tre mesi nel libro soci, ha diritto ad un voto.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - esprime le linee di indirizzo della Associazione;
 - approva il bilancio consuntivo;
 - elegge il Consiglio Direttivo;
 - può determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei limiti di cui all'art.12;
 - delibera sulle istanze di ammissione alla Associazione rigettate dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente Statuto;
 - delibera sui ricorsi proposti dagli interessati avverso le decisioni di decadenza e di esclusione da socio pronunciate dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del presente Statuto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sulla eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.

5. L'Assemblea straordinaria:
 - delibera sulle modifiche statutarie;
 - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;
 - delibera lo scioglimento della Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo.
6. La Assemblea viene convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la Assemblea stessa.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'Odg previsto e di data, ora e luogo, distintamente per la prima e la seconda convocazione.
8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
9. La seconda convocazione deve tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
10. Salvo diversa disposizione prevista dal presente Statuto l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e alla trasformazione, fusione e scissione della Associazione sono validamente assunte dalla Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
11. È ammessa la delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione e dura in carica tre anni.
2. È composto da quindici membri, salvo che l'Assemblea, almeno quattro mesi prima delle elezioni decida che il Consiglio Direttivo sia composto da un numero inferiore di membri, purchè dispari e non inferiore a cinque. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione o, in subordine, di età.

3. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga meno un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, deve essere convocata la Assemblea per la elezione del sostituto. I sostituti restano in carica fino alla scadenza dell'organo.
4. Nel caso in cui venga meno più della metà dei consiglieri originariamente eletti, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve essere convocata la Assemblea per la elezione dell'organo.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno quattro volte all'anno o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
 - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno cinque giorni, con avviso scritto, inviato di norma via mail, contenente l'OdG e l'indicazione della modalità con cui si terrà la riunione.
8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
9. Il Consiglio Direttivo di norma delibera a maggioranza semplice dei presenti.
10. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, che non siano riservati ad altri organi sociali, per legge o per le previsioni del presente Statuto.
2. A titolo meramente esemplificativo spetta al Consiglio Direttivo:
 - eleggere, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente e il Vice-Presidente della Associazione;

- nominare i membri aggiuntivi del Consiglio Nazionale;
 - convocare la Assemblea e predisporre l'OdG;
 - convocare il Consiglio Nazionale e predisporre l'OdG;
 - predisporre il programma di attività, la relazione sulle attività svolte, il bilancio consuntivo e in generale tutti gli atti da sottoporre alla Assemblea;
 - dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - ratificare o respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
 - deliberare in merito ai contratti e a ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
 - provvedere a tutti gli adempimenti concernenti i rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
 - definire la quota associativa annuale e le modalità e i tempi di versamento della stessa;
 - approvare gli eventuali regolamenti associativi;
 - deliberare sulle domande di ammissione alla Associazione;
 - deliberare sulla Perdita della qualità di socio, nei casi previsti dal presente Statuto;
 - individuare e disciplinare le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, purchè secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme vigenti;
 - attestare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio;
 - deliberare sulla adesione e la partecipazione della Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività della Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
3. Al Consiglio Direttivo compete la tenuta dei libri sociali obbligatori indicati dalle norme vigenti.
4. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad altro consigliere, precisandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Art. 14 - Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, è responsabile del buon andamento della vita sociale e rappresenta l'Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Compiti del Presidente sono:
 - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e il Consiglio Nazionale;
 - sovrintendere alla attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - adottare per motivi di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati entro 20 giorni dal Consiglio Direttivo.
3. In caso di necessità il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente o dal membro più anziano (per nomina o, in subordine, per età) del Consiglio Direttivo

Art.15 - Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale della Associazione è composto:
 - dai membri del Consiglio Direttivo;
 - dal Presidente e da un altro rappresentante indicato da ogni Associazione regionale costituita ai sensi del successivo art.16;
 - da altri membri decisi dal Consiglio Direttivo.
2. La durata del mandato del Consiglio Nazionale coincide con la durata del mandato del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma almeno due volte all'anno.
4. È convocato per iscritto, anche in via informatica, con l'indicazione dell'OdG preparato dal Consiglio Direttivo, dal Presidente Nazionale che lo presiede.
5. Su invito del Consiglio Direttivo o delle Associazioni regionali regolarmente costituite, al Consiglio Nazionale possono presenziare altri soci.
6. Al Consiglio Nazionale spetta:
 - contribuire a sviluppare ed implementare le linee di indirizzo della Associazione decise dalla Assemblea;

- approfondire e diffondere le scelte politico-culturali della Associazione;
- favorire la conoscenza delle iniziative prese dalle singole Associazioni regionali;
- esprimere i pareri previsti dal presente Statuto;
- esprimere un parere su qualunque argomento di interesse della Associazione venga proposto dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI

Associazioni regionali e a carattere locale

Art.16 - Le Associazioni regionali

1. Al fine di promuovere una più incisiva presenza della Associazione sul territorio, i soci che operano in una stessa regione possono costituirsi in forma associativa autonoma denominata “Diesse.....”, con l’indicazione del territorio di riferimento.
2. L’uso della denominazione “Diesse...” deve essere richiesto al Consiglio Direttivo che ne darà autorizzazione.
3. Ogni Associazione regionale deve dotarsi di un proprio statuto, non in contrasto con quanto stabilito dal presente statuto e tale da permettere di svolgere attività specifiche secondo le norme previste dalla regione in cui opera.
4. Le Associazioni regionali godono di piena autonomia patrimoniale, organizzativa e amministrativa e hanno diritto di ricevere una parte della quota associativa annuale versata dai soci che aderiscono anche alla Associazione regionale, secondo quanto previsto all’art. 6, comma 1.
5. Le attività promosse dalle Associazioni regionali hanno di norma come ambito di operatività le regioni di appartenenza. Qualora per la natura stessa dell’attività o per un interesse specifico di Diesse nazionale esse appaiano rilevanti anche per la dimensione nazionale della Associazione, condizioni e modalità operative vanno concordate tra i Consigli Direttivi della Associazioni interessate.
6. Le Associazioni regionali possono definire ulteriori livelli organizzativi sul proprio territorio.
7. I soci che aderiscono alla Associazione regionale aderiscono anche a quella nazionale.

8. In caso di gravi inadempimenti o di attività in contrasto con quelle della Associazione nazionale, il Consiglio Direttivo può revocare l'autorizzazione all'utilizzo della denominazione "Diesse" e la associazione regionale dovrà modificare la propria denominazione entro 30 gg. dalla revoca.
9. In tal caso l'Associazione regionale non farà più parte della unitaria struttura nazionale di cui all'art. 1 del presente Statuto.
10. Nei territori che non rientrano negli ambiti di operatività delle Associazioni regionali formalmente costituite ai sensi del presente Statuto, il Consiglio Direttivo può nominare referenti locali cui affidare compiti di promozione e sviluppo delle attività della Associazione.

Titolo VII

Scioglimento e norme di rinvio

Art.17- Lo scioglimento della Associazione

1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea straordinaria, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto.
2. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Associazione provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori.
3. In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente di Terzo Settore, indicato dalla Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Art.18- Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si osservano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia di enti del terzo settore.